



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 41/GST del 13 maggio 2026

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO U14 REGIONALE GOLDEN

GARE DEL 2/ 5/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 2/ 5/2026 ATRIPALDA - POL.MONTERUSCELLO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società Polisportiva Monteruscello, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società Atripalda per avere quest'ultima, nella gara oggetto di ricorso, impiegato numero sei calciatori nati nel 2013, dopo il compimento del 12 anno di età in spregio del regolamento che disciplina la competizione. La società resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ come emerge dalla distinta di gara della società Atripalda, la stessa schierava fra i titolari numero cinque calciatori nati nel 2013 (n. 17 Chieffo Luca; n. 14 Catalano Oreste Francesco; n. 80 Angrisano Rosario; n. 77 Zuppa Federico; n. 19 Nocerino Filippo) e, al minuto 22' del secondo tempo di gioco, sostituiva il calciatore numero 68 Aragosta Emanuele e faceva subentrare il calciatore numero 47 Del Duca Simone, nato il 26.09.2013, così contravvenendo al dettato regolamentare. PQM, in accoglimento del ricorso proposto, delibera: ^ infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società Atripalda, con il risultato di 0 - 3, in favore della ricorrente società Monteruscello; ^ rimandare al relativo Comunicato Ufficiale per tutti i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati; ^ infliggere l'ammenda di euro 100,00 alla società Atripalda. Dispone non incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 ATRIPALDA

GARE COPPA UNDER 15 REGIONALI

GARE DEL 9/ 5/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 9/ 5/2026 BATTIPAGLIESE CALCIO - SPORTING SALA CONSILINA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letti preannuncio e ricorso, proposti dalla società ASD Sporting Sala Consilina con i quali la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Battipaglia Calcio rilevato che, come peraltro sottolineato dalla resistente nelle memorie, il ricorso giungeva alla Segreteria di questo Giudice Sportivo, fuori dal termine previsto per la competizione PQM delibera: ^ dichiarare la inammissibilità del ricorso proposto e, per l'effetto, omologare il risultato di 4 - 2 in favore della società Battipaglia Calcio acquisito sul TDG; ^ rimandare al relativo Comunicato Ufficiale per tutti i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati. Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia Sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

Publicato in NAPOLI il 13 maggio 2026.

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**